

Potere legislativo e giurisdizioni costituzionali dinanzi al principio di solidarietà intergenerazionale. Alcune considerazioni finali

di Giancarlo Rolla

Abstract: *Legislative power and constitutional courts before the principle of intergenerational solidarity. Some final considerations* – In contemporary legal systems, the enjoyment of a right involves both an active commitment on the part of public authorities and a duty of solidarity, which is projected in both a supranational and intertemporal sphere. In particular, the need to guarantee the life expectancy of “future” generations of citizens put at risk by underdevelopment, climatic, economic, health emergencies, and migratory movements. Finally, for better protection of the interests of “future generations” it seems appropriate to strengthen the institutions of deliberative democracy and to recognize the legitimacy of collective forms of “resistance” in case of serious delays or omissions by public authorities in addressing issues related to intergenerational equity.

Keywords: Constitutional duties; Ecosystem protection and the right of resistance; Fundamental rights protection; Inter-generational solidarity; Participation rights.

943

1. Una breve premessa

I contributi presentati dai diversi partecipanti alla nostra sessione parallela, pur affrontando oggetti diversi, convergono nella consapevolezza che le novità introdotte dall'avanzamento delle conoscenze scientifiche, dall'insorgere di emergenze climatiche, sanitarie ed economiche di natura sovranazionale debbano impegnare la ricerca scientifica in un lavoro di aggiornamento e di adeguamento di alcuni principi “classici” del costituzionalismo.

I temi affrontati nel corso della IV Sessione, quindi, meritano di essere valutati non solo alla luce della loro portata normativa, ma anche con riferimento al contesto culturale e ai caratteri delle diverse Costituzioni sostanziali: il primo ci dimostra che ogni innovazione costituzionale fruttifica solo in virtù di un terreno preparato in precedenza, per cui una medesima disposizione costituzionale fruttifica in alcune realtà, mentre in altre deperisce rapidamente.

A loro volta, le innovazioni costituzionali non possono prescindere dai caratteri delle differenti costituzioni sostanziali, dovendosi armonizzare con i fini, gli scopi, i programmi che le forze costituenti hanno perseguito.

D'altra parte, come evidenziato da Peter Häberle¹, le norme costituzionali riflettono e producono cultura.

Con riferimento, in particolare, alla tutela dei diritti delle “future generazioni” e alla salvaguardia degli “interessi intergenerazionali”, diversi contributi hanno opportunamente sottolineato la diversità di prospettiva emergente dall’approccio “occidentale” e da quello del neo costituzionalismo latino americano. In quest’ultimo caso, al centro del sistema vi è non la persona, ma la Natura; all’individualismo si contrappongono regole comunitarie e solidaristiche, secondo una prospettiva che è stata incrementata dalla giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani, che – in diverse occasioni- ha fatto propria una visione della natura intesa nel suo significato spirituale, piuttosto che economico. Viceversa, in ambito europeo, la medesima problematica è stata declinata alla luce dei diritti fondamentali dell’individuo.

Sulla base di queste osservazioni preliminari, prenderò spunto da diverse relazioni presentate nella IV Sessione parallela, per individuare alcune tematiche – riconducibili al tema dell’equità intergenerazionale – capaci di “aggiornare” la nostra cultura costituzionale.

2. L’effetto che l’evoluzione del costituzionalismo ha prodotto in materia di dualismo tra diritti e doveri

Anteriormente all’affermazione dello Stato costituzionale l’individuo non era titolare di diritti, ma piuttosto di privilegi e di garanzie, di condizioni di favore individuali o appannaggio di specifiche categorie di persone. Successivamente, con l’affermazione del costituzionalismo liberale, si è affermata la teoria dei “diritti innati”, cioè l’esistenza di diritti preesistenti a ogni codificazione, per cui il compito delle istituzioni consisteva nel trasformare i diritti inalienabili e imprescrittibili dell’uomo in diritti fruibili dai cittadini e garantiti dai poteri pubblici.

Questa visione ha trovato le sue espressioni più compiute nel Bill of Right della Virginia del 1776 il quale, non casualmente, sanciva il principio per cui «that all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent rights»; mentre la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 1776 considerò come “verità evidente” che tutti gli uomini sono creati eguali e dotati di inalienabili diritti come la vita, la libertà e il perseguimento della felicità.

A sua volta, la Costituzione francese del 1791 precisò che il fine di ogni associazione politica era la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo; mentre nel Regno Unito, i diritti tutelabili derivavano dalla consuetudine, dalla esistenza di «true, ancient, and indubitable rights and liberties of the people of this kingdom».

In definitiva, le codificazioni di quella fase storica non creavano diritti, ma si limitavano a renderli espliciti.

La prospettiva si modifica agli inizi del secolo scorso, quando il pensiero costituzionale registra un importante cambio di paradigma,

¹ Ad esempio, P. Häberle, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, Roma, 2001.

secondo cui i diritti non preesistono alla loro codificazione, ma sono creati dal potere costituente, trovano il loro fondamento in norme di diritto positivo. Sarà il popolo o la Nazione a oggettivare tramite i propri rappresentanti (normalmente riuniti in Assemblee costituenti) i diritti dell'individuo che vincolano l'attività di tutti i poteri costituiti (parlamento, potere esecutivo, ordinamento giudiziario).

Infine – come è noto – il costituzionalismo proprio dello Stato sociale ha accostato ai diritti di libertà individuali anche quelli che scaturiscono dalla proiezione sociale della persona: riconoscendo i diritti di tipo associativo, connessi al lavoro e al rispetto della dignità umana. Mentre, in tempi recenti, sono salite alla ribalta costituzionale nuove esigenze di tutela che fanno riferimento a diritti di natura collettiva, alla garanzia delle minoranze “storiche”, ad alcune aspirazioni proprie dei popoli – come la pace, la tutela dell'ambiente e del patrimonio comune dell'umanità, la salvaguardia delle condizioni di vita delle future generazioni.

Nello stesso tempo, con la piena affermazione dello Stato sociale, si è attenuato il tradizionale dualismo tra diritti e doveri, che in passato aveva contrapposto la Dichiarazione dei diritti del 1793 alla Costituzione Montagnarda del 1795: se la prima aveva affermato che «Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili», la seconda aveva replicato che «conservazione della società richiede che quelli che la compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri».

Attualmente è difficile individuare dei diritti la cui fruizione non contempli anche un impegno attivo da parte dei pubblici poteri; così come il loro esercizio diritti è limitato dalla necessità di considerare corrispettivi doveri di solidarietà. In effetti, dai lavori della sessione è emerso con evidenza che tra diritti e doveri non deve sussistere concorrenza (o contrapposizione), bensì integrazione e sinergia: infatti, la fruizione di un diritto necessita di un simmetrico dovere di prestazione da parte dei pubblici poteri. Già in passato Alessandro Pace – in alcuni scritti oramai risalenti nel tempo – aveva sostenuto che «...il peggior legislatore nel settore dei diritti a prestazioni positive... è, ovviamente, quello che non interviene»².

3. Segue: doveri di solidarietà e obblighi di protezione

La dottrina ha, in genere, interpretato l'art. 2 Cost. come fattore di integrazione, come elemento costitutivo l'identità civica e la cittadinanza: in altri termini, il tema degli obblighi positivi a cui i pubblici poteri debbono adempiere per assicurare una effettiva, adeguata fruizione dei diritti costituzionali è riconducibile all'esistenza di un «dovere inderogabile di solidarietà».

Il nostro sistema costituzionale, nel suo divenire, ha ampliato progressivamente il significato del principio di solidarietà, che si rivolge all'intera comunità nazionale, comprendendo sia i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2), sia la difesa della Patria (art. 52), sia l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. (art. 53). Inoltre, con l'attuazione e l'implementazione

² A. Pace, *La garanzia dei diritti fondamentali*, Padova, 1994, 109 ss.

dell'ordinamento regionale, tale principio caratterizza anche il rapporto tra i territori: lo Stato è divenuto il garante non solo dell'unitarietà dell'assetto istituzionale, ma anche di una equa distribuzione delle risorse tra i territori della Repubblica.

Non a caso, la revisione costituzionale dell'art. 119 Cost. ha stabilito sia che «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante», sia che lo Stato può destinare risorse aggiuntive per «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona».

Infine, come è chiaramente emerso dal dibattito, il dovere di solidarietà proietta i suoi effetti giuridici in un ambito sia sovranazionale che intertemporale: coerentemente con la necessità che gli ordinamenti costituzionali hanno non solo di affrontare temi planetari - legati al sottosviluppo, alle varie emergenze (climatiche, economiche, sanitarie), ai movimenti migratori -, ma anche di garantire alle generazioni future una equivalente prospettiva di vita.

Nei lavori della IV sessione si è fatto ricorso con frequenza all'espressione "diritti delle future generazioni", richiamando anche diritti "nuovi" emergenti da problematiche "nuove" come le crisi ambientali e climatiche. Anche se non va dimenticato che già l'art. 1 del *Bill of Rights* della Virginia, 1776 precisava che i diritti dei singoli «entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità creati di inalienabili diritti».

In Italia, la dottrina non ha adeguatamente valorizzato – ad eccezione di alcune interessanti iniziative promosse dalla nostra Rivista – la portata innovativa della recente revisione dell'art. 9 della Costituzione italiana, secondo cui la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Mentre la Legge fondamentale tedesca ha costituzionalmente esplicitato tale dovere costituzionale, affermando all'art. 20 che «lo Stato tutela, anche nei confronti delle generazioni future, le naturali condizioni vitali di base, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, mediante l'esercizio del potere legislativo e, in conformità alla legge e al diritto, dei poteri esecutivo e giudiziario».

Queste disposizioni costituzionali – pur non pienamente coincidenti – introducono un dovere costituzionale per la generazione presente di non adottare decisioni che possano pregiudicare le aspettative di vita dei propri discendenti. Di conseguenza, alla luce della nostra tradizione costituzionale si potrebbe argomentare che la necessità di garantire le aspettative di vita delle "future" generazioni genera doveri "attuali" di prestazione (obblighi positivi) che vincolano sia le articolazioni dello Stato, sia il pluralismo sociale ed economico che compone il c.d. Stato-comunità.

In altri termini, si dovrebbe parlare di responsabilità costituzionale delle "generazioni presenti" nel garantire la prosecuzione nel tempo di diritti che dovranno essere fruibili anche dai cittadini futuri.

D'altra parte, sul piano teorico, le c.d. "future generazioni" possono considerarsi parte della nozione di popolo, dal momento che essa non comprende solo i cittadini viventi in una determinata fase storica, ma anche – come precisato da alcuni maestri del nostro pensiero costituzionale – il «continuo avvicinarsi e succedersi delle generazioni di cittadini, nel loro

multiforme e pur unitario complesso» (P. Biscaretti di Ruffia) ovvero il «complesso degli individui attraverso il susseguirsi delle singole generazioni» (C. Lavagna). Secondo questa prospettiva, infatti, la nozione costituzionale di popolo può considerarsi comprensiva del fluire nel tempo di più generazioni di cittadini: per cui, i cittadini storicamente viventi sono impegnati a preservare sia la storia, che il futuro delle sue generazioni.

La necessaria attenzione per le future generazioni non si basa su di un patto intergenerazionale, ma tra i consociati i quali – autolimitandosi- si impegnano a non compiere scelte che possano pregiudicare le aspettative di vita dei propri discendenti. Siamo in presenza di un dovere che è frutto di una consapevole autolimitazione la quale impegna l'ordinamento in tutte le sue articolazioni – dal legislatore ai giudici, dall'amministrazione alle autonomie territoriali- quando in una ordinanza del 24 marzo 2021 ha giudicato parzialmente incostituzionale la legge tedesca sul cambiamento climatico, in quanto il legislatore avrebbe dovuto prendere delle precauzioni per salvaguardare le libertà fondamentali delle generazioni future. Secondo le parole del giudice costituzionale non dovrebbe essere permesso di «consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un onere relativamente leggero, laddove ciò comporti per le successive generazioni il dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà».

Ovviamente, per una corretta comparazione non va offuscata la specificità delle culture costituzionali: come anticipato - sui temi ambientali e della salvaguardia dell'ecosistema- l'approccio europeo è necessariamente differente dalla recente cultura costituzionale latinoamericana, in particolare, di quella dei territori andini, ove al centro del sistema non vi sono gli *inherent rights* degli individui, ma il *buen vivir*, le regole della Natura.

Si tratta, a nostro avviso, di una elaborazione dottrinale che interpreta la Costituzione secondo il significato spirituale (non fisico) del territorio, come si ritrova nel suggestivo preambolo della Costituzione boliviana che promuove lo sviluppo integrale e la libera determinazione dei popoli.

4. Il ruolo del legislatore e della giustizia costituzionale nel garantire il rispetto degli “obblighi positivi” a tutela dell'ecosistema

In base al nostro ordinamento costituzionale il tema dei doveri va inquadrato alla luce dell'art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge: di conseguenza, anche la ricerca dei modi attraverso cui conseguire un'equità tra le generazioni dovrebbe essere ricondotta all'interno del principio di legalità, riconoscendo sia il ruolo centrale della legge – cioè del Parlamento –, sia la funzione della giurisdizione costituzionale quale garante della Costituzione.

La risposta all'interrogativo “chi sia il garante dei diritti” si è modificata nel tempo ed è progressivamente passata dalla prospettazione di una alternativa radicale a formule di “ragionevole compromesso” anche in seguito all'individuazione di nuovi meccanismi di tutela dei diritti costituzionali.

Inizialmente, le culture costituzionali si erano divise tra chi affermava la primazia degli organi di rappresentanza politica e che privilegiava, invece, il ruolo della funzione giurisdizionale. I rivoluzionari francesi ritennero che la tutela della Costituzione dovesse essere affidata — in ossequio al principio della sovranità nazionale — a un organo politicamente rappresentativo, mentre i giudici avrebbero dovuto essere considerati la “bocca” attraverso cui parla la legge. Nelle ex colonie inglesi del Nord America, per contro, si ritenne che spettasse ai giudici frenare l’“onnipotenza” del Parlamento, dichiarando «nulli tutti gli atti contrari all’evidente intendimento della Costituzione».

Successivamente, a partire dalla prima metà del XX secolo il dibattito su chi dovesse essere il “custode” dei diritti ebbe un’importante svolta, allorché il controllo di costituzionalità fu distinto da quello di legalità e venne riservata a un giudice supremo la competenza di decidere sulle eventuali antinomie tra la Costituzione e le leggi.

Se inizialmente, in caso di contrasto tra le due fonti, il giudice costituzionale si trovava dinanzi all’alternativa tra annullare le norme contrarie alla Costituzione o rigettare i diversi tipi di ricorsi; in tempi più recenti la crescente complessità delle problematiche sottoposte al suo giudizio ha reso necessaria una modulazione dei tipi di sentenze, al fine di evitare che l’interpretazione giudiziaria confliggesse con la discrezionalità del legislatore, producendo un circuito decisionale parallelo (se non alternativo) a quello della rappresentanza politica.

Tale rischio è stato evitato grazie all’utilizzo di nuove tecniche interpretative o strumenti processuali. A seconda delle concrete fattispecie, i giudici costituzionali hanno potuto, di volta in volta, ricercare una “collaborazione” con legislatore evidenziando i limiti della normativa impugnata, senza doverla annullare (dichiarazione di incostituzionalità accertata ma non dichiarata o di “costituzionalità provvisoria”), ricorrere alle c.d. sentenze “monito” con le quali il giudice costituzionale, introducendo una scissione logica tra il dispositivo e la motivazione, rigetta la questione, ma invita il Parlamento a legiferare per rimuovere alcuni vizi della normativa vigente.

Il dialogo con il legislatore, inoltre, è divenuto più sofisticato attraverso il ricorso alle sentenze “additive”: in questo caso, il giudice costituzionale rimedia all’inerzia del Parlamento sostituendosi ad esso, adempie a un “dovere di protezione” di alcuni diritti costituzionali, inserendo nell’ordinamento una norma mancante, necessaria a ripristinare la costituzionalità violata.

Inoltre, la “politicalità” delle decisioni che il giudice costituzionale deve prendere aumenta proporzionalmente alla complessità degli interessi da mediare, al difficile rapporto tra le libertà individuali e gli esiti del progresso scientifico, alle conseguenze della crisi indotte dai processi di internazionalizzazione economica e finanziaria, alla dimensione internazionale di determinate questioni. In sintesi, attraverso la loro attività interpretativa i giudici costituzionali possono trasformare il testo costituzionale — come affermato in modo suggestivo dalla Corte Suprema del Canada — in un «living tree capable of growth and expansion within its natural limits».

Collocando all'interno di questo processo evolutivo della giurisprudenza il tema dei doveri costituzionali di protezione scaturenti dalle crisi climatiche, si può ritenere che il giudice costituzionale svolga una funzione sia di stimolo, che di sanzione del legislatore: la prima si manifesta nel segmento iniziale del procedimento allorché, verificando un'inerzia legislativa, accerta l'esistenza di un obbligo costituzionale di intervento da parte dello Stato; la seconda, poi, si determina nella fase finale del procedimento di controllo, quando il Tribunale costituzionale deve rimediare a una omissione da parte degli organi rappresentativi.

In questo caso, l'intervento del giudice costituzionale può essere sia unilaterale - tramite sentenze interpretative o attivando poteri *ad hoc* previsti da alcuni ordinamenti - sia collaborativo attraverso la fissazione di un termine entro il quale l'autorità inadempiente deve provvedere.

5. Emergenza climatica, diritto di resistenza, democrazia deliberativa

La ricerca di strumenti idonei a migliorare la tutela degli interessi delle "future generazioni" si interseca, a nostro avviso, con l'esigenza di rafforzare gli istituti di democrazia deliberativa; si tratta, in altri termini, di valorizzare il potere deliberativo esercitato direttamente da una porzione attiva del popolo. D'altra parte, già Giuseppe Guarino, in un articolo uscito alla fine agli anni '50, aveva individuato la differenza tra volontà elettiva e deliberativa; mentre l'art. 20 della Legge Fondamentale della Repubblica Federale tedesca precisa che il potere statale emana dal popolo, che «lo esercita per mezzo di elezioni e di votazioni».

Il diritto comparato offre una vasta gamma di esperienze di democrazia deliberativa sulle quali è opportuno riflettere, tenendo, tuttavia, conto della differenza dei contesti culturali ed istituzionali.

Si può fare riferimento all'istituto dell'iniziativa legislativa popolare - attiva in Svizzera - la quale prevede che un certo numero di elettori possa esercitare l'iniziativa popolare attraverso la predisposizione di un disegno di legge: il legislatore, se condivide integralmente l'iniziativa, può trasformare il contenuto dell'iniziativa in un articolato normativo che verrà sottoposto all'approvazione parlamentare; nel caso contrario, il Consiglio federale è obbligato a sottoporre l'iniziativa al voto popolare entro dieci mesi dalla deliberazione finale delle due Camere.

All'interno delle molteplici forme di democrazia deliberativa si può inserire l'esperienza statunitense delle *initiatives*, che - a seconda della normativa statale - possono essere immediate o mediate: nel primo caso il progetto, firmato da una prestabilita percentuale di elettori, è votato dai cittadini in occasione delle elezioni più prossime; nel invece, delle iniziative "mediate" il progetto di legge deve essere sottoposto all'esame delle Camere e solo se esse non lo approvano, viene poi sottoposto a referendum. Il successo di questa forma di democrazia diretta ha consentito sia di incidere profondamente sull'indirizzo politico e sulle *policies* pubbliche, sia di mobilitare l'elettorato, aumentando il tasso di partecipazione alle elezioni.

Meritevoli di attenzione sono anche i ricorsi costituzionali a tutela dei diritti collettivi e intergenerazionali regolati in diversi ordinamenti

dell'America latina: si tratta di istituti processuali, che riconoscono a gruppi di cittadini che si ritengono lesi dall'inerzia dei poteri pubblici la possibilità di ricorrere innanzi a un giudice costituzionale affinché ordini all'amministrazione di provvedere o al legislatore di normare.

Un'attenzione specifica meritano, a nostro avviso, anche i mandati di garanzia collettiva e le azioni popolari o di gruppo. I primi possono essere promossi da partiti politici, organizzazioni sindacali, enti o associazioni legalmente riconosciute in difesa degli interessi dei loro associati; le seconde, a loro volta, sono attivabili a garanzia di diritti e interessi collettivi, come la sicurezza e la salute pubblica, l'etica amministrativa, l'ambiente, il mercato e la libera concorrenza economica.

Infine, i ricorsi di *amparo internacional* consistono in un ricorso contro violazioni dei diritti umani che non possono essere sanate efficacemente utilizzando i rimedi processuali previsti dal diritto interno: in questi casi, la giurisprudenza del giudice sovranazionale è vincolante e costituisce – come nel caso del Messico – una vera e propria fonte del diritto.

A conclusione di questo intervento di sintesi del dibattito svoltosi all'interno del gruppo di lavoro suggerisco che potrebbe essere utile esplorare anche un tema che in Italia non sembra adeguatamente valorizzato: mi riferisco alla utilità di approfondire secondo prospettive nuove il tema del "diritto di resistenza".

Nella storia costituzionale, il riconoscimento di questo controverso diritto si è basato su motivazioni differenti: i sostenitori del tirannicidio consideravano la resistenza uno strumento lecito contro l'usurpazione del potere da parte di un tiranno; a loro volta, i teorici della sovranità popolare hanno legittimato il ricorso a forme di resistenza civile nei casi in cui i poteri pubblici hanno irrimediabilmente spezzato il rapporto consensuale che li legava ai cittadini. Il fondamento del diritto di resistenza è stato ricondotto, cioè, alla necessità di salvaguardare i principi costituzionali irrimediabilmente messi in pericolo da scelte o comportamenti dei pubblici poteri.

Anche alcuni documenti costituzionali hanno menzionato l'esistenza di un diritto di resistenza: oltre al richiamo storico alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 il cui art. 2 inserisce tra i diritti "naturali e imprescrittibili dell'uomo" anche la resistenza all'oppressione, possono essere ricordati sia l'art. 20 della Costituzione tedesca (Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile), sia l'art. 21 della Costituzione portoghese (Ogni individuo ha il diritto di resistere a qualsiasi ordine che offenda i suoi diritti, le sue libertà e le sue garanzie e di respingere con la forza qualsiasi aggressione, quando non è possibile ricorrere all'autorità pubblica).

Il tema fu affrontato anche nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente italiana: il progetto iniziale di Costituzione prevedeva, infatti, una disposizione secondo la quale «quando i pubblici poteri violano le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino». Tale disposizione, tuttavia, non venne inserita nella Costituzione in quanto nel dibattito furono avanzati i dubbi circa l'opportunità di prevedere un diritto dai connotati giuridici incerti.

Oggi, recenti contributi della dottrina configurano in termini nuovi l'opportunità di riconoscere forme collettive di "resistenza" che si contrappongono sia a gravi ritardi od omissioni dei pubblici poteri nell'affrontare temi connessi all'equità intergenerazionale, sia all'affermazione in ambito europeo e nazionale di politiche pubbliche ispirate alla nozione di "resilienza". In questi casi, l'attività collettiva di resistenza – che si esercita attraverso azioni dimostrative o propositive- non trae motivazione dalla denuncia di un potere illegittimo, ma dalla rivendicazione di un diritto alla vita che accomuna le generazioni presenti a quelle future.

Giancarlo Rolla
Università degli studi di Genova
giancarlo.rolla.ge@gmail.com

